

Deliberazione n. 54/2016/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA



composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Italo Scotti	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto dell'esercizio 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, depositata il 18 aprile 2014 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 maggio 2014);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2013 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0004974 del 13 ottobre 2014;

Preso visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione del comune di CASTELLARANO (RE);

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 110/2015/INPR del 24 giugno 2015 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione dei questionari concernenti il rendiconto 2013 relativamente ai quali svolgere l'attività di controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con nota prot. n. 7644 del 24 maggio 2016;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 25 del 23 maggio 2016 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 30 maggio 2016;

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 2016 il relatore Riccardo Patumi;

Considerato in diritto

L'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza



pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Premesso che

Il Consiglio comunale di Castellarano, con deliberazione del 29 aprile 2013, n. 29, ha attivato la procedura di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale e all'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (rubricato "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), come modificato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174. Con deliberazione del 25 giugno 2013, n. 45, il citato Consiglio comunale, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I problemi finanziari dell'ente, emersi nel corso dell'anno 2011 e successivamente rivelatisi in tutta la loro gravità nel 2012 a seguito di accurata

ricognizione delle scritture contabili da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente subentrato successivamente alle dimissioni del precedente titolare del servizio, sono frutto di diverse e reiterate irregolarità contabili (in particolare, l'iscrizione in bilancio di residui attivi già riscossi o sovrastimati ed il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e non contabilizzate a consuntivo), che non hanno trovato adeguato riscontro nei questionari in precedenza presentati a questa Sezione i quali, pertanto, hanno fornito una rappresentazione della situazione contabile dell'ente non veritiera.

Nello specifico, è stato rilevato, a seguito di approvazione del rendiconto per l'anno 2012, un disavanzo di amministrazione pari a 5.819.983,77 euro che, unitamente ad una notevole carenza di liquidità, ha reso necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio.

Questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 275/2013/PRSP, ha approvato il piano di riequilibrio presentato dal comune, nell'ambito del quale l'ente ha adottato misure per il graduale risanamento finanziario, e sulla cui concreta attuazione la Sezione sta vigilando, in ottemperanza alle prescrizioni normative.

In esito a tale vigilanza, svolta ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, tuel, e sfociata nelle deliberazioni n. 192/2014/PRSP del 19 settembre 2014, n. 61/2015/PRSP del 10 aprile 2015, n. 133/2015/PRSP del 16 settembre 2015 e n. 29/2016/PRSP del 24 marzo 2016, la Sezione ritiene che l'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castellarano sia soddisfacente, e che gli obiettivi intermedi fissati dal piano, al momento, possano considerarsi raggiunti.


Delibera

dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di CASTELLARANO (RE) sul rendiconto 2013 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta, oltre a quanto già illustrato in premessa, emergono le seguenti ulteriori criticità che si ritiene doveroso segnalare e che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Mancata contabilizzazione in bilancio degli aggi dovuti al concessionario della riscossione

Dall'esame del questionario emerge che l'Ente non ha contabilizzato i versamenti operati dal concessionario al lordo dell'aggio ad esso dovuto.

In sede istruttoria il comune ha precisato di aver operato in ottemperanza alle disposizioni contrattuali stipulate con il concessionario, le quali prevedevano che i versamenti alla tesoreria comunale dovessero essere



"al netto sia delle spese di notifica e degli oneri vari, che dell'aggio o altre competenze maturate".

Pur tenendo conto di quanto precisato, la Sezione non può non rilevare che tale prassi costituisce una irregolarità contabile, trattandosi di entrate e spese che non figurano in alcuna scrittura contabile dell'Ente.

Mancata coincidenza tra la variazione del netto patrimoniale e il risultato economico di esercizio.

Con riferimento alla rilevata mancata coincidenza tra la variazione del netto patrimoniale e il risultato economico di esercizio, la Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di una corretta rappresentazione dei dati economici e patrimoniali dell'Ente, in quanto i provvedimenti che comportano effetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del conto economico o del conto del patrimonio, dell'esercizio in corso e di quelli successivi.

Si prende atto che - secondo quanto dichiarato dall'Ente in risposta alla nota istruttoria - "negli anni successivi si rileva perfetta correlazione fra conto economico e conto del patrimonio".

invita l'ente

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

invita l'Organo di revisione

a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente in relazione alle criticità riscontrate per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di CASTELLARANO (RE);

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 30 maggio 2016.

Il presidente f.f.
(Massimo Romano)

Il relatore
(Riccardo Patumi)



Depositata in segreteria il 30 maggio 2016

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

